



## **Il Direttore del Dipartimento di Scienze politiche**

Visto lo Statuto della Sapienza e, in particolare, l'art. 11 che prevede la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;

Visto l'art. 10 del regolamento del Dipartimento di Scienze politiche;

Visto il regolamento del Dipartimento di Scienze politiche recante le modalità per l'elezione delle rappresentanze studentesche nel consiglio di Dipartimento;

Visto il precedente decreto del 16 aprile 2013 e la necessità di riformare la data di indizione della consultazione per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Dipartimento;

### **Decreta**

#### Articolo 1

1. Sono indette le elezioni degli studenti per la determinazione della rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento.
2. Il seggio per le operazioni di voto sarà aperto il giorno **21 maggio 2013**, dalle ore 9 alle 17, e il giorno **22 maggio 2013**, dalle ore 9 alle 14, presso la stanza n. 5 del Dipartimento di Scienze politiche, secondo piano.
3. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura del seggio.
4. Entro il decimo giorno precedente la data di inizio delle operazioni di voto il Direttore nomina i componenti del seggio elettorale.

#### Articolo 2

1. Gli studenti da eleggere corrispondono al numero di 12, pari al 15% arrotondando per eccesso dei componenti del Consiglio di Dipartimento, suddivisi in numero 8, iscritti ai corsi di laurea afferenti all'area di Scienze politiche e relazioni internazionali, e numero 4, iscritti ai corsi di laurea afferenti all'area di Scienza dell'amministrazione.

#### Articolo 3

1. Le candidature sono presentate in liste tra loro concorrenti con un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi.
2. La presentazione delle liste dei candidati, ovvero delle candidature individuali, avviene mediante deposito presso l'Ufficio elettorale, presso la stanza n. 4 del Dipartimento di Scienze politiche, secondo piano, entro e non oltre le ore 16 del giorno 8 maggio 2013.
3. La presentazione della lista è effettuata da un elettore, firmatario della lista stessa, che non sia candidato. Le liste devono essere sottoscritte ciascuna da non meno di venti studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti all'area di Scienze politiche e relazioni internazionali e Scienza dell'amministrazione.
4. Le liste sono contrassegnate dall'Ufficio Elettorale con un numero ordinale progressivo riflettente l'ordine di presentazione.
5. Dell'avvenuta presentazione è rilasciata dall'Ufficio Elettorale apposita ricevuta con l'indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato alla lista.



6. Ciascuna lista di candidati deve essere contrassegnata da una denominazione, da un motto o da un simbolo, comunque atti alla sua identificazione. Qualora la denominazione, motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, l'Ufficio Elettorale, entro due giorni dalla presentazione, invita il presentatore ufficiale ad apportare, pena l'esclusione, le modifiche del caso.
7. I candidati sono riportati nella lista con l'indicazione del cognome, nome, corso di studio cui sono iscritti, numero di matricola e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi.
8. Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste, a pena di esclusione da tutte.

#### Articolo 4

1. Al presente decreto viene data massima pubblicità tramite affissione nelle bacheche, sul sito internet e, comunque, presso i locali del Dipartimento.

Roma, 22 aprile 2013

Il Direttore  
(Prof. Fulco Lancaster)